SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 ottobre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 6 ottobre 1988, n. 432.

Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 1311/1962 (Organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7 (*Verifiche ispettive*). — Il capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.

Le ispezioni di cui al comma precedente hanno luogo, di norma, ogni triennio; il capo dell'ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine minore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali vengono segnalate deficienze o irregolarità.

Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 500):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 5 ottobre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 novembre 1987, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 17 e 22 dicembre 1987.

Relazione scritta annunciata il 20 gennaio 1988 (atto n. 500-*A*, relatore sen. GALLO).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2227):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla II commissione il 22 settembre 1988 e approvato il 5 ottobre 1988.

88G0501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 82 a 94, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 710, gli articoli da 95 a 107, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 91 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in chirurgia generale e in chirurgia pediatrica.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 92. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 93. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 94. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 95. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 96. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 97. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale;

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 98. L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisiopatologia generale	ore	30
informatica	»	30
chirurgia sperimentale e microchirurgia	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica	»	100

Fisiopatologia speciale (ore 50):		
anestesia e rianimazione	ore	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica.	ore	50
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
anatomia chirurgica	»	100
Fisiopatologia speciale (ore 100):		
trattamento pre e post-operatorio	»	50
fisiopatologia chirurgica	»	50
Chirurgia generale (ore 100):		
chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):		
anatomia patologica.	ore	20
radiologia.	»	30
semeiotica strumentale	»	50
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	100
Chirurgia generale (ore 150):		
chirurgia generale . .	»	150
Chirurgia speciale (ore 50):		
endocrinochirurgia.	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):		
tecniche operatorie	ore	80
Chirurgia generale (ore 170):		
chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25
Chirurgia speciale (ore 150):		
ortopedia e traumatologia	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica	»	50
chirurgia urologica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):		
medicina legale	ore	20
Tecnica operatoria (ore 100):		
tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20
Chirurgia generale (ore 180):		
chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica	»	50
Chirurgia speciale (ore 100):		
chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 99. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi a disposizione dell'università e/o di enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 100. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 101. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 102. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma negli spazi e nelle strutture di cui essa dispone o direttamente o attraverso il dispositivo delle convenzioni.

Art. 103. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 104. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) pediatria generale e speciale;
d) chirurgia generale;
e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 105. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia e anatomia radiologica;
embriologia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:

diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:

pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia.

d) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:

chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 106. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica . . ore 30
embriologia . . . . » 40
patologia e fisiopatologia generale ore 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 50

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini generale . » 50
patologia clinica . . . . » 50

Pediatria generale e speciale (ore 50):

pediatria . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale . . . . » 50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica . . . . ore 30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva . . . . » 20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica » 40
medicina nucleare . . . . » 30
citopatologia e citodiagnostica . . . . » 30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria . . . . » 30
neonatologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente . . . . . » 40
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale . . . . ore 50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia . . . . » 30
endocrinologia . . . . » 30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria . . . . » 170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica . . . . » 80
terapia intensiva chirurgica neonatale » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Pediatria generale e speciale (ore 50):

oncologia	ore	50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica	»	120
chirurgia neonatale	»	120
neurochirurgia	»	30
ortopedia	»	30
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni	ore	30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica	»	160
urologia	»	50
cardiochirurgia	»	30
otorinolaringoiatria	»	50
chirurgia prenatale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 107. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: quelli a disposizione della seconda Università di Roma sia direttamente che con il meccanismo delle convenzioni.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 113

88A4012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 433.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente all'istituzione del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 26 - Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia - che all'art. 10, secondo comma, prevede l'istituzione da parte dell'Università degli studi di Trieste, nella provincia di Gorizia, anche in deroga alle norme relative all'ubicazione territoriale, del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche;

Vista la proposta degli organi accademici dell'Università degli studi di Trieste, intesa ad ottenere l'inserimento, nello statuto, dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche, non previsto dal vigente ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXV, la tabella XXXVI, relativa al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è aggiunta la laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse, è integrata nel senso che la facoltà di scienze politiche può rilasciare anche la laurea in scienze internazionali e diplomatiche.

Dopo la tabella XXXV, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche allegata al presente decreto, che assume il numero XXXVI.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1988
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 253

ALLEGATO

TABELLA XXXVI

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

Il corso degli studi per la laurea in scienze internazionali e diplomatiche ha la durata di quattro anni.

Il corso di studio comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i due indirizzi di operatore diplomatico e di operatore internazionale.

Al primo anno di corso possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, previo superamento dell'esame di idoneità all'ammissione e nei limiti del numero di posti disponibili fissato annualmente dal competente consiglio di corso di laurea.

L'esame di idoneità all'ammissione ha luogo in un'unica sessione autunnale. La commissione per l'esame di ammissione risulta formata dal preside della facoltà di scienze politiche, dal presidente del corso di laurea, dai due docenti di lingua inglese I e lingua francese I e da altri tre docenti del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche. Essa è inoltre affiancata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

I candidati devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua scritta e parlata inglese o francese, nonché una buona cultura generale. A questo fine oltre ad una prova orale è prevista una prova di componimento scritta nella lingua straniera scelta su un tema di attualità.

La commissione forma una graduatoria di merito che viene esposta all'albo del corso di laurea. L'idoneità non costituisce titolo di studio e non dà luogo ad attestazioni di alcun genere.

Il trasferimento agli anni di corso successivi al primo degli studenti iscritti ad altri corsi di laurea e l'iscrizione dei laureati ha luogo subordinatamente al numero di posti resisi disponibili per quell'anno.

Ogni insegnamento può essere articolato in corsi di lezioni ufficiali, lezioni integrative, esercitazioni e seminari. Gli insegnamenti sono annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono equivalenti ad un insegnamento annuale

Sono materie di insegnamento distinte per durata in annuali (A) e semestrali (S):

1° Anno:

istituzioni di diritto pubblico (A);
istituzioni di diritto privato (A);
istituzioni di sociologia (A);
storia moderna (S);
storia contemporanea (S);
istituzioni di economia politica (S);
istituzioni di politica economica (S);
scienza della politica (S);
statistica (S);
lingua francese I (A);
lingua inglese I (A).

2° Anno:

sistemi politici comparati (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'Asia (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'Africa (S);
storia ed istituzioni dei Paesi dell'America Latina (S);
storia ed istituzioni del Mondo Arabo (S);
economia internazionale (S);
diritto internazionale pubblico (A);
diritto internazionale privato (S);
organizzazioni internazionali (S);
diritti dell'uomo (S);
storia delle dottrine politiche (S);
lingua francese II (A);
lingua inglese II (A).

3° Anno (Indirizzo operatore diplomatico):

storia dei trattati (S);
storia diplomatica (S);
stile diplomatico (S);
diritto comunitario (S);
geografia politica ed economica (A);
teoria ed analisi dei sistemi I (S);
cooperazione internazionale allo sviluppo (S);
lingua francese III (A);
lingua inglese III (A);
lingua complementare I (A);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

3° Anno (Indirizzo operatore internazionale):

sistemi economici comparati (S);
economia aziendale (S);
finanza d'impresa (S);
economia monetaria e bancaria (S);
tecnica bancaria (S);
istituzioni finanziarie internazionali (S);
teoria ed analisi dei sistemi I (S);
cooperazione internazionale allo sviluppo (S);
lingua francese III (A);
lingua inglese III (A);
lingua complementare I (A);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

4° *Anno* (Indirizzo operatore diplomatico):

sistemi economici comparati (S);
relazioni internazionali (S);
politica internazionale (S);
irenologia (S);
polemologia (S);
metodologia e tecnica del negoziato (S);
letterature moderne comparate (A);
lingua francese IV (A);
lingua inglese IV (A);
lingua complementare II (A) (stessa I);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

4° *Anno* (Indirizzo operatore internazionale):

diritto e tecnica del commercio internazionale (S);
sistemi industriali comparati (S);
sistemi fiscali comparati (S);
relazioni economiche internazionali (A);
organizzazione industriale (S);
metodologie e tecniche del negoziato (S);
teoria ed analisi dei sistemi II (S);
lingua francese IV (A);
lingua inglese IV (A);
lingua complementare II (A) (stessa I);
un complementare annuale o due complementari semestrali.

Gli insegnamenti complementari e le lingue complementari vengono attivate dalla facoltà nell'ambito degli insegnamenti compresi nel seguente elenco:

antropologia culturale (S);
diritto aereospaziale (S);
diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali (S);
diritto consolare e notariato (S);
diritto contabile pubblico comparato (S);
diritto costituzionale italiano e comparato (S);
diritto del mare (S);
diritto diplomatico (S);
diritto ecclesiastico (S);
diritto internazionale dell'ambiente (S);
diritto internazionale dell'economia (S);
diritto penale internazionale (S);
diritto tributario (S);
ecologia (S);
economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto (S);
etnolinguistica (S);
filosofia del diritto (A);
filosofia della politica (S);
fondamenti geografici delle relazioni internazionali (S);
geografia urbana (S);
politica agraria comparata (S);
psicologia applicata (S);
psicologia delle relazioni interpersonali (S);
psicologia sociale (S);
marketing internazionale (S);
merceologia delle fonti alimentari (S);
merceologia delle risorse naturali (S);
sociologia delle comunicazioni (S);
sociologia delle relazioni etniche (S);
sociologia delle relazioni internazionali (S);
sociologia politica (S);
storia ed istituzioni dell'America settentrionale (S);
storia ed istituzioni dell'Asia meridionale (S);
storia ed istituzioni dell'Europa orientale (S);
studi strategici (A);
tecniche di previsione (S);
tecniche valutative dei progetti (S);
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa (S);
lingua araba (A);
lingua cinese (A);
lingua danese (A);
lingua giapponese (A);
lingua greca (A);
lingua hindi (A);
lingua olandese (A);
lingua portoghese (A);
lingua russa (A);
lingua spagnola (A);
lingua swahili (A);
lingua serbo-croata (A);
lingua tedesca (A).

Possono essere scelti come insegnamenti complementari oltre a quelli attivati di cui al relativo elenco anche quelli fondamentali dell'indirizzo non scelto.

Agli insegnamenti del biennio propedeutico lo studente potrà aggiungere non più di due insegnamenti attivati nel biennio di specializzazione.

Per poter sostenere gli esami di ciascuna disciplina lo studente deve ottenere l'attestato di frequenza ai corsi, alle esercitazioni ed ai seminari (firma sul libretto) ed aver sostenuto con esito positivo apposite prove scritte che verranno indicate nel manifesto annuale degli studi.

Il voto nella disciplina comprende la valutazione sulle prove scritte e sulla prova orale. Per la frequenza ai corsi si richiamano espressamente gli articoli 14 e 15 del regolamento studenti.

Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso di laurea sono stabilite come segue:

istituzioni di economia politica rispetto istituzioni di politica economica, economia internazionale ed economia aziendale;

istituzioni di politica economica ed economia internazionale rispetto economia monetaria e bancaria, sistemi economici comparati, economia dei trasporti e reti internazionali di trasporto;

sistemi economici comparati rispetto sistemi industriali comparati e sistemi fiscali comparati;

storia moderna rispetto storia contemporanea,

storia contemporanea rispetto tutte le altre discipline storiche;

scienza della politica rispetto sistemi politici comparati e relazioni internazionali;

relazioni internazionali rispetto politica internazionale;

istituzioni di diritto pubblico ed istituzioni di diritto privato rispetto a tutti gli altri insegnamenti giuridici;

diritto internazionale pubblico rispetto diritto internazionale privato, organizzazioni internazionali, diritti dell'uomo, diritto comunitario, diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali, diritto aereospaziale, diritto consolare e notariato, diritto diplomatico, diritto internazionale dell'ambiente, diritto del mare e diritto penale internazionale;

diritto internazionale privato rispetto diritto internazionale dell'economia;

organizzazioni internazionali rispetto a diritto amministrativo delle organizzazioni internazionali;

istituzioni di sociologia rispetto tutte le altre discipline sociologiche;

ogni anno di lingua rispetto l'anno successivo.

Per l'iscrizione al secondo biennio di specializzazione è necessario aver superato gli esami delle lingue inglese II e francese II ed almeno otto insegnamenti annuali o equivalenti del biennio propedeutico.

Una commissione interna integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri esaminerà il *curriculum* di studi del candidato al biennio di specializzazione e, avvalendosi anche di un colloquio integrativo, formulerà un giudizio di orientamento per la sua iscrizione ad uno dei due indirizzi di specializzazione (operatore diplomatico o operatore internazionale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato i corsi e superato gli esami in tutte le discipline fondamentali e complementari previste dallo statuto dell'Ateneo.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente almeno a tre degli insegnamenti seguiti dal candidato. Essa dovrà essere depositata presso la segreteria in tre copie a stampa o dattiloscritte entro venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

La commissione di laurea sarà integrata da due osservatori nominati dal Ministero degli affari esteri.

Sul diploma verrà indicato l'indirizzo seguito.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

88G0491

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 agosto 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 12 dicembre 1964 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone riguardanti il Colle di S. Antonio e parte della via Salaria nel comune di Rieti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 15 aprile 1965;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 7591 del 23 marzo 1988 ha proposto un ampliamento del vincolo imposto con il succitato decreto ministeriale sull'intero comprensorio del Colle S. Antonio;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 20 luglio 1988 ha espresso parere favorevole a tale ampliamento;

Esaminati gli atti e rilevato che l'area così delimitata: «da Porta romana, in direzione sud seguendo la via Salaria, fino a via Martin Luther King, si prosegue su tale strada fino all'incrocio con via di Fonte Cottorella e di qui in linea retta fino a raggiungere la particella 55 del foglio 136; quindi si segue il Fosso del Pero in direzione nord-ovest fino a via di Fonte Cottorella (particella 40 inclusa); si segue poi via di Fonte Cottorella fino a via Raccuini» riveste notevoli e pregevoli caratteristiche ambientali e pertanto necessita di una adeguata azione di tutela che preservi la zona stessa nei suoi caratteri paesistici ancor più accentuati dal fatto di costituire la prima immagine di Rieti per chi proviene dalla via Salaria;

Considerata la necessità di ampliare il vincolo *ex lege* n. 1497 già imposto con il succitato decreto ministeriale su due zone del comune di Rieti, congiungendo con il presente decreto tali zone in un vincolo che integri il precedente;

Decreta:

1) La zona sita nel comune di Rieti così come sopra delimitata ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è pertanto sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Rieti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A4042

DECRETO 4 agosto 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 31 luglio 1985 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Tronto e del Fluvione ricadente nei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1985) inerente la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della valle del Tronto e del Fluvione ricadente nei comuni di Ascoli Piceno, Roccafluvione, Acquasanta e Venarotta;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona con nota n. 10055 del 26 ottobre 1987 ha rilevato che nel succitato decreto ministeriale, per mero errore materiale, a pag. 22 della *Gazzetta Ufficiale* seconda colonna, dal rigo 1 al rigo 16 e a pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* seconda colonna, dal rigo 30 al rigo 45 è stato scritto: «dall'intersezione dei confini comunali (tav. I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del M. Ceresa, si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Acquasanta, seguendo poi i confini comunali (tav. I.G.M. 132 I SE) di Montegallo Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada statale 78 Picena; da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. 132 I SE) la strada statale 78 Picena fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO); da Venarotta si segue verso est la strada statale 78 (tav. I.G.M. IV SO) fino al bivio posto a quota 352, in prossimità al fosso Santo, si segue poi in direzione sud la strada comunale sino alla località «La Taverna» posta a quota 488» invece di: «dall'intersezione dei confini comunali (tav. I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del Monte Ceresa; si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada provinciale Val Fluvione; da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. I SE) la strada provinciale per Roccafluvione fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO); da Venarotta si segue verso est la strada provinciale Venarottese (tav. I.G.M. 133 IV SO) fino al bivio posto a quota 352 in prossimità del Fosso Santo, si segue poi in direzione sud la strada comunale sino alla località «La Taverna» posta a quota 488»;

Decreta:

1) Il succitato decreto ministeriale 31 luglio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1985 è così rettificato; a pag. 22, seconda colonna dal rigo 1 al rigo 16 e a pag. 23, seconda colonna dal rigo 30 al rigo 45 della *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata alle parole «dall'intersezione dei confini comunali (tav. I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del M. Ceresa, si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Acquasanta, seguendo i confini comunali (tav. I.G.M. 132 I SE) di Montegallo, Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada statale 78 Picena; da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. 132 I SE) la strada statale 78 Picena fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO); da Venarotta si segue verso est la strada statale 78 (tav. I.G.M. 133 IV SO) fino al bivio posto a quota 352 in prossimità del fosso Santo, si segue poi in direzione sud la strada comunale sino alla località «La Taverna» posta a quota 488» sono sostituite le parole «dall'intersezione dei confini comunali (tavola I.G.M. 132 II NE) tra Arquata, Acquasanta e Montegallo in prossimità del monte Ceresa; si segue verso nord il confine comunale (tav. I.G.M. 132 II NE) tra i comuni di Montegallo, Acquasanta, seguendo poi i confini comunali (tav. I.G.M. 132 I SE) di Montegallo, Roccafluvione, fino all'intersezione con la strada provinciale Val Fluvione; da tale punto si segue verso est (tav. I.G.M. 132 I SE) la strada provinciale per Roccafluvione fino all'abitato di Venarotta (tav. I.G.M. 133 IV SO); da Venarotta si segue verso est la strada provinciale Venarottese (tav. I.G.M. 133 IV SO) fino al bivio posto a quota 352 in prossimità del Fosso Santo, si segue poi in direzione sud la strada comunale sino alla località «La Taverna» posta a quota 488».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ancona provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A4043

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1988, registro n. 45 Giustizia, foglio n. 152, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'ordine degli ingegneri della provincia di Catanzaro è stato autorizzato ad acquistare un immobile sito in Catanzaro, via B. Chimirri n. 10, da adibire a sede dell'ordine stesso.

88A4077

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali e silos» ad esercitare un magazzino generale in Firenze-Rifredi

Con decreto ministeriale 26 agosto 1988 la S.p.a. «Magazzini generali e silos», con sede in Firenze, è stata autorizzata ad esercitare in Firenze-Rifredi, via Panciatichi n. 14, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

88A4021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 10007 div. sett. 2°/2ª del 9 novembre 1987, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare dalla Nuova Italsider, la donazione consistente in un atomizzatore senza fiamma con tubo di grafite per un valore complessivo di L. 21.250.000.

88A4022

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 5121 div. 1ª del 24 novembre 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Janssen farmaceutici S.p.a., la donazione consistente in un elaboratore Epson PC AX/HD 2 C del valore complessivo di L. 4.500.000, da destinare all'istituto di scienze biomediche - ospedale «L. Sacco».

Con decreto del prefetto di Milano n. 5122 div. 1ª del 24 novembre 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Croce rossa italiana, la donazione consistente in una apparecchiatura scientifica per ecoendoscopie della Olympus del valore complessivo di L. 150.000.000, da destinare all'istituto di chirurgia generale e cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Milano n. 5123 div. 1ª del 24 novembre 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Schering S.p.a., la donazione consistente in un isteroscopio a contatto del valore complessivo di L. 9.160.000, da destinare all'istituto di scienze biomediche - ospedale «L. Sacco».

Con decreto del prefetto di Milano n. 5124 div. 1ª del 24 novembre 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dal prof. Orio Ciferri, la donazione consistente nella proprietà della testata della «Rivista di patologia vegetale» del valore complessivo di L. 10.000.000, da destinare all'istituto di patologia generale.

88A4023

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/812/1ª del 29 ottobre 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Sifi di Catania, la donazione consistente in una lampada a fessura con macchina fotografica del valore complessivo di L. 21.000.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/811/1ª del 29 ottobre 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Bologna, la donazione consistente in un microscopio Zeiss per un valore complessivo di L. 14.499.840, da destinare alla seconda clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/810/1ª del 29 ottobre 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dall'International Association of Lions Clubs di Bologna, la donazione consistente nel materiale scientifico:

cheratometro operatorio trontman;
microscopio per assistente con zoom, binoculare;
lente di Lelman 2X,

per un valore complessivo di L. 13.000.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/809/1ª del 29 ottobre 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dall'istituto di ricerca Angelini di Roma, la donazione consistente in un sinottoforo mod. Inami completo di tavolo del valore complessivo di L. 6.198.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/779/1ª del 29 ottobre 1987, l'Università degli studi di Bologna, è stata autorizzata ad accettare dal prof. Bruno Magnani, la donazione consistente in centottanta volumi scientifici per un valore complessivo di L. 12.261.240, da destinare alla biblioteca dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia.

88A4024

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1165/1° sett. del 4 novembre 1987, l'Università degli studi di Modena, è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Modena, la donazione consistente nella somma di L. 20.000.000, da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica - cattedra di endocrinologia.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1495/1° sett. del 4 novembre 1987, l'Università degli studi di Modena, è stata autorizzata ad accettare dal distretto n. 180 Tb (c.f. 92011230379) dell'associazione internazionale Lions, con sede in Bologna, la donazione consistente in un Pachimetro ad ultrasuoni del valore complessivo di L. 18.000.000, da destinare all'istituto di clinica oculistica.

88A4025

MINISTERO DEL TESORO

N. 194

Corso dei cambi del 5 ottobre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1390,500	1390,500	1390,60	1390,500	1390,500	1390,47	1390,450	1390,500	1390,500	1390,50
Marco germanico	745,300	745,300	745,65	745,300	745,300	745,29	745,290	745,300	745,300	745,30
Franco francese	218,800	218,800	218,85	218,800	218,800	218,83	218,860	218,800	218,800	218,80
Fiorino olandese	661,090	661,090	661,17	661,090	661,090	661,08	661,070	661,090	661,090	661,09
Franco belga	35,565	35,565	35,56	35,565	35,565	35,56	35,560	35,565	35,565	35,56
Lira sterlina	2354 —	2354 —	2354,65	2354 —	2354 —	2354,40	2354,800	2354 —	2354 —	2354 —
Lira irlandese	1998 —	1998 —	1998 —	1998 —	1998 —	1997,95	1997,900	1998 —	1998 —	—
Corona danese	193,850	193,850	193,98	193,850	193,850	193,85	193,860	193,850	193,850	193,85
Dracma	9,176	9,176	9,16	9,176	—	—	9,179	9,176	9,176	—
E.C.U.	1545,600	1545,600	1546,10	1545,600	1545,60	1545,60	1545,600	1545,600	1545,600	1545,60
Dollaro canadese	1152,300	1152,300	1154 —	1152,300	1152,300	1152,55	1152,800	1152,300	1152,300	1152,30
Yen giapponese	10,398	10,398	10,39	10,398	10,398	10,39	10,399	10,398	10,398	10,39
Franco svizzero	876,650	876,650	877,40	876,650	876,650	876,70	876,750	876,650	876,650	876,65
Scellino austriaco	105,965	105,965	105,45	105,965	105,965	105,96	105,965	105,965	105,965	105,96
Corona norvegese	201,660	201,660	201,65	201,660	201,660	201,63	201,600	201,660	201,660	201,66
Corona svedese	217,400	217,400	217,40	217,400	217,400	217,43	217,470	217,400	217,400	217,40
FIM	315,940	315,940	315,90	315,940	315,940	315,92	315,900	315,940	315,940	—
Escudo portoghese	9,040	9,040	9,03	9,040	9,040	9,04	9,047	9,040	9,040	9,04
Peseta spagnola	11,283	11,283	11,30	11,283	11,283	11,28	11,288	11,283	11,283	11,28
Dollaro australiano	1099,900	1099,900	1100 —	1099,900	1099,900	1099,90	1099,900	1099,900	1099,900	1099,90

Media dei titoli del 5 ottobre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,150
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,850
» » » 22- 6-1987/91	84,700
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,900
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,150
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,325
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,525
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,550
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,475
» » » » 1- 2-1984/91	101,625
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,350
» » » » 18- 3-1986/91	99,600
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,375
» » » » 1- 6-1984/91	100,250
» » » » 1- 7-1984/91	99,900
» » » » 1- 8-1984/91	99,875
» » » » 1- 9-1984/91	99,950
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	99,925
» » » » 1-12-1984/91	99,725
» » » » 1- 1-1985/92	100,200
» » » » 1- 2-1985/92	99,250
» » » » 18- 4-1986/92	97,650
» » » » 19- 5-1986/92	96,650
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,975
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	95,550
» » » » 17- 7-1986/93	96,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,825
» » » » 18- 9-1986/93	96,325
» » » » 20-10-1986/93	96,100
» » » » 19-12-1986/93	96,100
» » » » 18-11-1987/93	96,050
» » » » 1- 1-1988/93	97,350
» » » » 1- 2-1988/93	97,375
» » » » 1- 3-1988/93	97,425
» » » » 1- 2-1985/95	98,050
» » » » 1- 3-1985/95	94,100
» » » » 1- 4-1985/95	93,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,625
» » » » 1- 6-1985/95	93,800
» » » » 1- 7-1985/95	96,050
» » » » 1- 8-1985/95	94,900
» » » » 1- 9-1985/95	95,375
» » » » 1-10-1985/95	95,800
» » » » 1-11-1985/95	95,750
» » » » 1-12-1985/95	95,950
» » » » 1- 1-1986/96	96,075
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,775
» » » » 1- 2-1986/96	96,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	95,950
» » » » 1- 4-1986/96	94,450
» » » » 1- 5-1986/96	94,350
» » » » 1- 6-1986/96	94,550
» » » » 1- 7-1986/96	94,475
» » » » 1- 8-1986/96	94,800
» » » » 1- 9-1986/96	94,900
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,300
» » » » 1-12-1986/96	96,075
» » » » 1- 1-1987/97	95,950
» » » » 1- 2-1987/97	95,600
» » » » 18- 2-1987/97	96 —
» » » » 1- 3-1987/97	95,525
» » » » 1- 4-1987/97	94,325
» » » » 1- 5-1987/97	94,225
» » » » 1- 6-1987/97	94,250
» » » » 1- 7-1987/97	94,650
» » » » 1- 8-1987/97	94,600
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-11-1988	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,775
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,375
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,250
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,650
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,275
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,875
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,975
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,100
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,175
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,375
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,300
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,300
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,200
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,150
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,400
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,650
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,825
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,950
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,725
» » » 9,25% 1-10-1990	97,500
» » » 11,50% 1-10-1990	99,150
» » » 9,25% 1-11-1990	96,225
» » » 9,25% 1-12-1990	96,475
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,850
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,750
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,300
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,750
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 6-1992	93,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	99 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,025
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,900
» » » » 1983/90 11,50%	106,175
» » » » 1984/91 11,25%	106,725
» » » » 1987/91 8,75%	99,175
» » » » 1984/92 10,50%	107,500
» » » » 1985/93 9,60%	105,225
» » » » 1985/93 9,75%	104,250
» » » » 1985/93 9,00%	103,050
» » » » 1985/93 8,75%	101,475
» » » » 1986/94 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 6,90%	94,200
» » » » 1987/94 7,75%	95,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05108

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministro della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna relativa alla specialità medicinale Frone, Industria farmaceutica Serono S.p.a., dove è scritto: «... *codice 025409020*», leggasi: «...*codice 025409057*».

88A4054

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**220.000**
- semestrale	**L.**	**120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	**L.**	**105.000**
- semestrale	**L.**	**58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**375.000**
- semestrale	**L.**	**205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**120.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189